

**Allegato 1**

**Criticità rilevate in merito al Decreto 3 maggio 2011, al D.Lgs. 28/2011 e alle regole tecniche per l'iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici.**

N.	Criticità	Argomento	Riferimento	Osservazioni e richieste
1	Costo indicativo cumulato annuo: dalla definizione nel decreto (confermata dalle regole tecniche) apparirebbe che entrino nel computo sia i piccoli che i grandi impianti.	Costo indicativo cumulato annuo	DM 5-5-2011 Art. 3.1	Occorrerebbe chiarire che tale computo si rileva ai soli fini della verifica del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 1 del DM 05/05/2011. Dovrebbe essere chiarito inoltre che ai fini della verifica dei limiti di spesa per gli anni 2011 e 2012 sono considerati i soli grandi impianti.
2	Le regole tecniche (art. 4) chiariscono che ai fini della determinazione del "costo indicativo annuo" contribuiscono anche gli eventuali premi in tariffa. Ciò sulla base del valore effettivo di tariffa già riconosciuta (per gli impianti già in esercizio) o su base presuntiva in relazione alla data di entrata in esercizio stimata dal proponente in sede di richiesta di iscrizione. Limitatamente agli impianti non ancora in esercizio, riteniamo che il meccanismo presuntivo esponga ai seguenti rischi: (i) alcuni tipi di bonus non sono stimabili a priori bensì unicamente dopo il completamento dell'impianto (es bonifica amianto), (ii) altri tipi di bonus non sono di fatto desumibili dalla documentazione da presentare all'atto dell'iscrizione al registro, in particolare quello relativo al Bonus Tecnologia UE, se non su base meramente presuntiva da parte del GSE.	Costo indicativo cumulato annuo	Reg. tecniche Art. 4	Richiesta chiarimenti. Come intende il GSE calcolare il "costo indicativo annuo" posta la natura "presuntiva" di alcuni elementi del costo stesso? Come intende il GSE bilanciare eventuali scostamenti della previsione col dato reale (a consuntivo)?
3	Costi di investimento: la definizione risulta poco chiara e non dà contezza dei costi che vanno effettivamente ritenuti "strettamente necessari". N.B. L'importanza di una definizione univoca del costo di investimento sta nel fatto che tale valore è utilizzato per il calcolo puntuale della cumulabilità degli incentivi con altri contributi (art. 5) e per la premialità di cui all'art. 14, comma 1, lettera d).	Definizioni Costo investimento	DM 5-5-2011 Art. 3.1	Sarebbe necessario esplicitare il concetto di "strettamente necessari" in maniera puntuale con l'indicazione dei relativi criteri di quantificazione e includendo, per quanto possibile, le procedure di carattere amministrativo (connessioni e autorizzazioni).
4	In merito al Titolo II Art 14 comma 1, lettera d), si evidenziano dubbi interpretativi. Non risulta chiara la tipologia di certificati richiesti (in particolare, il certificato di ispezione di fabbrica).  Non sono chiari i contenuti e i criteri del certificato di ispezione di fabbrica al fine di consentire il rilascio del certificato da parte di organi certificatori riconosciuti, né quali siano tali organi certificatori.	Filiera UE 60%	DM 5-5-2011 Art. 14.1	Si richiede di specificare, anche attraverso la pubblicazione di linee guida, le modalità, i parametri e la documentazione di supporto necessarie ai fini del premio di cui all'Art. 14.1.d. In particolare si chiede di chiarire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i contenuti e i criteri del certificato ispettivo</li> <li>• quali siano gli eventuali organismi certificatori</li> <li>• il significato di "componente diverso dal"</li> </ul>

	<p>Inoltre, oltre a non essere riportata la definizione di "componente" tra le "definizioni" di cui all'Art. 3, non è chiaro dove si spinga la definizione di componente. Se si pensa ad esempio ad un pannello, il componente è il pannello stesso o il singolo elemento costitutivo (ad esempio la cella?). Da che fase di lavorazione e a che grado di "sub componente" ci si deve riferire? Quali sono i parametri e gli indicatori di "riconducibilità"? Ad esempio, se un'azienda extra UE apre una linea di assemblaggio in Italia o acquisisce un produttore di pannelli in UE, il pannello che esce dalla linea è ammesso al premio?</p>			<p>lavoro".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il significato di "60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea".</li> <li>quali attestati e/o certificazioni e/o documentazione di supporto debba essere fornita a carico (i) del produttore del componente e (ii) del soggetto responsabile che richiede al GSE il premio, a dimostrazione della suddetta riconducibilità.</li> </ul>
<b>5</b>	<p>In riferimento ai premi individuati all'art. 14 del D.M. 5 Maggio 2011, non risulta chiaro se essi siano riservati al solo titolo II o siano da considerarsi applicabili anche per gli impianti del titolo III e titolo IV.</p>	<p>Filiera UE 60%</p>	<p>DM 5-5-2011 Art. 14</p>	<p>Richiesta chiarimento.</p>
<b>6</b>	<p>In caso di grandi impianti, se la certificazione di fine lavori di cui all'art. 9 può essere presentata prima di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di connessione tra la cabina di consegna dell'impianto e il punto di connessione alla rete elettrica di distribuzione (così come apparirebbe indicato nell'allegato 3B) ciò dovrebbe risultare applicabile anche nel caso in cui la realizzazione delle opere per la connessione venga svolta dal richiedente la connessione e non dal gestore di rete.</p>	<p>Fine lavori G.I.</p>	<p>DM 5-5-2011 Art. 9</p>	<p>Richiesta di conferma della correttezza dell'interpretazione.</p>
<b>7</b>	<p>Gli impianti di cui al titolo III e IV sembrerebbe non abbiano limiti di costo riferiti agli anni 2011 e 2012.</p>	<p>Limiti di costo</p>		<p>Richiesta di conferma.</p>
<b>8</b>	<p>Allegato 3C.2.c - E' giusto interpretare che NON servono i numeri di serie degli INVERTER, ma SOLO quelli dei MODULI?</p>	<p>Numeri serie inverter</p>	<p>DM 5-5-2011 All. 3-C</p>	<p>Richiesta chiarimento.</p>
<b>9</b>	<p>Non è chiaro come agisce il GSE al fine della compilazione della graduatoria del primo registro del 2011 poiché detta graduatoria deve essere pubblicata prima del 31 agosto 2011 che è la data ultimativa per l'accesso agli incentivi senza iscrizione al registro. Non è chiaro inoltre se sarà mantenuto un margine cautelativo con eventuale riapertura del registro, ovvero verrà comunque sfruttato il limite massimo di costo per la graduatoria detraendo l'eventuale costo in eccesso al costo limite del secondo semestre 2012.</p>	<p>Registro G.I. e CAP</p>		<p>Richiesta chiarimento/commento.</p>
<b>10</b>	<p>Non è chiaro quale sia l'interpretazione data dal GSE della previsione di cui all'art. 8, comma 8 "L'iscrizione al registro non è cedibile a terzi". Sarebbe infatti necessario capire se è vietata la cessione del progetto e dei conseguenti titoli autorizzativi mediante cessione di ramo d'azienda a differente società del gruppo a cui il titolare dell'iscrizione fa capo.</p>	<p>Registro G.I. Cedibilità a terzi</p>	<p>DM 5-5-2011 Art. 8.8</p>	<p>Richiesta chiarimento/commento</p>
<b>11</b>	<p>Le regole tecniche ricordano a più riprese che non sono accettati documenti protetti da scrittura. Non è chiaro se è da intendersi che il formato PDF non è ammissibile. Nel caso così fosse, sorgerebbero le seguenti potenziali criticità: (i) l'invio di</p>	<p>Regole tecniche</p>	<p>Reg. tecniche</p>	<p>Richiesti chiarimento.</p>

	documenti-sorgente modificabili (word, excel, autocad) innesca temi di riservatezza, soprattutto in relazione alle documentazioni di progetto inoltre pone il tema di come apporre firme/timbrati ove necessari, (ii) chi garantisce che i contenuti, soprattutto quelli particolarmente critici ai fini della domanda, non siano modificati inavvertitamente?			
<b>12</b>	Non è esplicito che gli impianti rientranti nel meccanismo "salva Alcoa" nel periodo 1-30 giugno 2011, non contribuiscono al raggiungimento del CAP 2011, pur non essendo incentivati dal DM 5-5-2011.	Salva Alcoa		Si richiede di prevedere esplicitamente l'esclusione di eventuali quote di potenza di impianti FV beneficiari della Legge 129/10 dal computo del CAP di costo indicato per il periodo 01/06/2011 - 31/12/2011. Domanda formulata anche nell'ottica di formazione di una sessione di FAQ da parte del GSE.  Richiesti chiarimento
<b>13</b>	Non compare più la Scheda Tecnica Finale dell'Impianto. Non è chiaro se coincide con lo stesso modello che viene allegato alla perizia, allegato alle Regole Tecniche.	Scheda tecnica finale impianto	DM 5-5-2011 All. 3-C	Richiesta chiarimento.
<b>14</b>	Non è chiaro se gli impianti su serre, pensiline etc. rientrano nella soglia di 1 MW oppure dei 200 kW in scambio sul posto ai fini dell'appartenenza ai piccoli impianti e dunque ai fini dell'obbligo di registro ove sopra la soglia. In base all'allegato 2 comma 2: serre etc. non sono edificio quindi non risulta chiaro se siano da considerare come altri impianti.	Serre...		Richiesta chiarimento.
<b>15</b>	TARIFFE PER GLI IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO NEL 2011 MA ISCRITTI AL REGISTRO 2012. Non è chiaro di quali tariffe beneficranno gli impianti entrati in esercizio nel 2011 (dopo il 31 agosto) che però rientreranno nei limiti di costo del 2012. A titolo esemplificativo: non è chiaro se un impianto che entra in esercizio nel mese di ottobre del 2011 e risulta iscritto al registro del primo semestre 2012, beneficia delle tariffe del mese di ottobre 2011 o di quelle del mese del primo semestre del 2012. Sul punto si osserva quanto segue. L'art. 12 del D.M. 5 maggio 2011 espressamente prevede che "la tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione". Criterio generale, quindi, è quello della "data di entrata in esercizio".	Tariffe	DM 5-5-2011 Art. 12	Richiesta chiarimento.
<b>16</b>	Quando si parla di certificati di cui al Titolo II Art 11 comma 6 a, b, c, relativamente a impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012., non è chiaro cosa significhino esattamente. Come ci si deve comportare nel fornire i dovuti certificati, nel contattare le dovute organizzazione di certificazione (visite in fabbrica, etc.)?	Tariffe Requisiti	DM 5-5-2011 Art. 11.6	Richiesta chiarimento.

17	<p>Dal mese di dicembre ad oggi, i nostri Associati hanno inviato centinaia di richieste di convenzione al GSE, utilizzando il canale informatico predisposto dallo stesso GSE sia per il cosiddetto "salva Alcoa" del 2° conto energia, sia per il 3° conto energia. Purtroppo, ad oggi, solo circa il 10% (stima) di tali convenzioni hanno avuto risposta da parte del GSE, mentre per le rimanenti non ci sono riscontri di alcun tipo.</p> <p>Molte di queste centinaia di richieste di convenzione sono ormai scadute, essendo passati i 60 giorni di tempo a disposizione del Gestore per rispondere, e molte sono in prossima scadenza.</p> <p>I tentativi da parte dei nostri Associati di contattare il GSE attraverso i canali predisposti non hanno avuto esito positivo, non avendo trovato risposta alcuna. Sono state inviate più lettere di sollecito formale ma anche in questo caso non c'è stata risposta.</p> <p>E' evidente che ciò sta comportando per i system integrator notevoli difficoltà economiche nonché ingenti costi finanziari per ogni giorno di ritardo. Inoltre ciò sta da creando, per le aziende che investono, flussi di cassa assolutamente ritardati rispetto a quelle che dovrebbero essere le normali tempistiche di incasso degli incentivi e della valorizzazione dell'energia prodotta.</p>	Convenzioni GSE	Chiediamo urgentemente al GSE chiarimenti nel merito, nonchè indicazioni operative.
18	<p>Nell'interfaccia web del GSE, tra i dati obbligatori è stato inserito il numero POD che risulta essere un numero che ENEL non rilascia in automatico ma solo DOPO la costruzione dell'impianto. In questo modo si sono discriminati gli impianti a PROGETTO con STMG che non hanno potuto iscriversi. Infatti ENEL rilascia detto POD dopo circa 1 MESE dalla richiesta. Per gli impianti a PROGETTO con TICA comunque non si è potuto procedere all'invio dei dati al GSE attraverso l'applicazione web perché il sistema NON INVIA, o NON CARICA GLI ALLEGATI.</p>	POD	Il POD non dovrebbe rappresentare un elemento vincolante per l'iscrizione al registro.
19	<p>Non è chiaro se è prevista una qualche modalità di rinuncia della iscrizione al registro.</p>	Registro G.I.	Chiarire se e quali siano le modalità con cui si può rinunciare all'iscrizione al registro e, in alternativa, quali le conseguenze. Si ricade nella fattispecie di non realizzazione dell'impianto?
	<p>L'Art. 10.4 del DL 28/2011 stabilisce al punto b) che "non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente". Al punto b) è necessario capire cosa si intende per "superficie destinata all'installazione dell'impianto": le due interpretazioni possono essere la superficie della proiezione a terra dei pannelli, oppure la superficie totale di occupazione dell'impianto (come viene calcolata?).</p>	DL 28/2011 Art. 10.4	Richiesta definizione precisa di "superficie destinata all'installazione dell'impianto" ed eventuali modalità di calcolo della stessa.